

DELIBERA DI GIUNTA

N. 69 DEL 03.12.2020

ART. 6 D.LGS. 30.03.2001, N.165. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2021-2023.

L'odierna seduta della Giunta camerale si tiene anche in videoconferenza in conformità al "*Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta della Camera di commercio di Taranto*", approvato con delibera del Consiglio camerale n.10 del 16.7.2020.

La Giunta camerale,

- premesso che l'art.1, comma 1, del Decreto legislativo 30.3.2001, n.165, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro al fine di:
 - a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione;
- visto, altresì, l'articolo 6 del citato D.Lgs. n. 165/01, secondo cui:
 - le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente (comma 2);
 - in sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente (comma 3);
 - per le amministrazioni pubbliche diverse dalle amministrazioni statali il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è

approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti (comma 4);

- le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale (comma 6);
- vista la Legge 27 dicembre 1997, n.449, il cui art.39, comma 1, stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- evidenziato che la predisposizione di un piano triennale dei fabbisogni non può prescindere dalla ricostruzione, in termini generali, del quadro normativo che ha riformato negli ultimi anni il sistema camerale, appare opportuno a tale scopo richiamare le seguenti disposizioni:
 - il Decreto Legge n. 90/2014 che ha disposto la riduzione della principale entrata delle camere di commercio costituita dal diritto annuale;
 - la Legge 124/2015 ed, in particolare, l'art. 10 che ha previsto l'emanazione di un decreto legislativo attuativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio e che, al comma 1 lett. b), tra i principi e i criteri direttivi da rispettare con l'emanazione del decreto legislativo attuativo, ha stabilito la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con la riduzione del numero delle Camere di Commercio da 105 a non più di 60, mediante l'accorpamento di due o più Camere;
 - il Decreto Legislativo n.219/2016 che ha attuato la delega di cui all'art. 10 della Legge 124/2015;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell'8 agosto 2017 che ha rideterminato le circoscrizioni territoriali ed istituito le nuove Camere di commercio nascenti dagli accorpamenti, tra le quali la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi - Taranto, che vedrà unite appunto le attuali Camere di Taranto e Brindisi;
 - la sentenza della Corte Costituzionale n. 261/2017 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del Decreto legislativo 219/2016, di riforma delle funzioni e dei compiti delle Camere di commercio, laddove stabiliva che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto (ci si riferisce al citato Decreto Ministeriale 8/8/2017) fosse adottato «*sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano*», anziché previa intesa con detta Conferenza;
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16/2/2018 che, a conclusione del nuovo iter posto in essere a seguito della statuizione della Corte Costituzionale, ha confermato i contenuti del provvedimento dell'8/8/2017, quindi anche la costituzione della Camera di commercio Brindisi – Taranto (nascente dall'accorpamento delle Camere di Taranto e Brindisi), nonché la dotazione organica della Camera di commercio di Taranto (si veda l'allegato D al suddetto decreto);
 - il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 07/3/2019 con cui si è approvato la ridefinizione dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire

sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'art.2 della legge n.580 del 1993 e s.i.m.;

– considerato che

il richiamato Decreto ministeriale 16/2/2018 ha definito (allegato D) le nuove dotazioni organiche degli Enti camerali individuando per ciascuna Camera la consistenza di risorse umane, per categoria giuridica, di cui dovrà disporre fino alla conclusione degli accorpamenti (art. 7, comma 5), fissando il contestuale divieto di assunzione, a pena di nullità, di nuovo personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale;

per la Camera di commercio di Taranto tale dotazione organica risulta pari a 30 unità (oltre al Segretario generale), così articolata per categoria:

Categoria	Dotazione organica D.M. 16.02.2018
Dirigenti	2
D	8
C	14
B	3
A	3
TOTALI	30

la dotazione organica della Camera di commercio di Taranto, pertanto, deve, in questa fase transitoria, essere ricondotta a quanto definito dal D.M. 16.02.2018 Ministero dello Sviluppo economico;

– richiamata la delibera n.93 del 19.12.2019 con la quale la Giunta camerale ha preso atto che la dotazione organica dell'Ente è quella definita dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto ministeriale del 16.02.2018 (“Allegato D”), pari a 30 unità (oltre al Segretario generale);

– evidenziato che

la consistenza del personale in servizio dell'Ente prevista alla data del 31.12.2020, distinta per categoria e profili professionali, risulta così composta:

Categoria	Profili professionali	Previsione posti occupati al 31.12.2020
Dirigenti	- Segretario generale f.f. -	1 1 *
D	- Funzionario ai servizi amministrativo-contabile, giuridico e di regolazione del mercato - Collaboratore amministrativo-contabile, giuridico e di regolazione del mercato - Collaboratore ai servizi informatici e di rete	- 4 -
C	- Assistente amministrativo e contabile - Assistente ai servizi tecnici	8 -
B	- Operatore servizi tecnico-amm.vi, contabili e di rete - Esecutore servizi tecnico-amministrativi	2 -
A	- Addetto ai servizi ausiliari, di portineria e di custodia	1
TOTALI		17

* un dirigente in aspettativa per assolvimento incarico a tempo determinato di Segretario generale presso la CCIAA di Lecce;

a seguito della definizione della nuova consistenza del personale stabilita dal D.M. 16.02.2018 e della attuale consistenza del personale in servizio dell'Ente prevista alla data del 31.12.2020, si determina il seguente prospetto di dotazione e consistenza:

Categoria	Dotazione organica D.M. 16.02.2018	Posti occupati al 31.12.2020	Posizioni non coperte
Dirigenti	2	2 *	0
D	8	4	- 4
C	14	8	- 6
B	3	2	- 1
A	3	1	- 2
TOTALI	30	17	- 13

* di cui un dirigente in aspettativa per assolvimento incarico a tempo determinato di Segretario generale presso la CCIAA di Lecce (dr. Francesco De Giorgio);

- preso atto che, con decorrenza 23.6.2016, il dr. Francesco De Giorgio, dirigente a tempo indeterminato presso questa Camera di commercio, è stato nominato Segretario generale della Camera di commercio di Lecce per la durata di tre anni, e successivamente con decorrenza 23.6.2019 lo stesso dirigente è stato rinnovato nel predetto incarico per il triennio 23.6.2019-22.06.2022, e che il medesimo dirigente, non avendo presentato dimissioni risulta, pertanto, a carico del piano occupazionale di questa Camera di commercio;
- richiamato l'articolo 20, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dispone “*Ai dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4, al momento della cessazione dalla carica di segretario generale, è consentito il rientro nei ruoli dell’amministrazione o degli enti di provenienza, anche in soprannumero. Le amministrazioni o gli enti di provenienza non possono procedere a conseguenti ampliamenti della dotazione organica qualora i dirigenti di cui alla lettera a) del comma 4 vengano nominati segretari generali*”;
- preso atto dei posti vacanti (n.13) del personale di questa Camera di commercio rispetto alla nuova dotazione organica ridefinita dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16/2/2018 allegato D) ed, in particolare, n.4 nella categoria D, n.6 nella categoria C, n.1 nella categoria B e n.2 nella categoria A e che, pertanto, non sussistono eccedenze di personale;
- precisato che per l’espletamento delle proprie attività istituzionali la Camera di commercio si avvale dell’Azienda speciale Subfor (n. 12 dipendenti a tempo indeterminato) nonché di n. 4 unità a tempo indeterminato distaccate dall’ Unioncamere Puglia, nonché dei servizi acquisiti *in house* dal C.S.A. – Consorzio Servizi Avanzati – società consortile a responsabilità limitata, al fine di contenere il costo per il personale, voce che incide in modo significativo sul versante della spesa dell’Ente;
- visto l’articolo 30 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 114, che disciplina la procedura di mobilità volontaria per le amministrazioni pubbliche mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;
- visto l’articolo 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina la procedura di mobilità obbligatoria per assumere personale dipendente proveniente da altra pubblica amministrazione sottoposta agli stessi vincoli e limitazioni nelle procedure concorsuali di assunzione dall'esterno;
- atteso che, a seguito dell’emanazione del D.Lgs n. 150/2009, attuativo della legge n. 15/2009, le Amministrazioni pubbliche possono programmare avanzamenti di carriera del personale solo attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno;
- visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 135, “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*”, che stabilisce:
 - all'articolo 2, comma 13, l'avvio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche mediante la redazione di un elenco, da pubblicare sul relativo

sito web, affinché il personale iscritto negli elenchi di disponibilità possa presentare domanda di ricollocazione nei posti vacanti. Le amministrazioni che non accoglieranno le domande di ricollocazione non potranno procedere ad assunzioni di personale;

- all'articolo 14, comma 5, le nuove modalità di assunzione di personale a tempo indeterminato nelle Camere di Commercio, fatte salve le assunzioni già effettuate secondo le disposizioni precedenti (Leggi finanziarie 2008 e 2010):
 - a) nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, sino all'anno 2014;
 - b) nel limite del 50 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, per l'anno 2015;
 - c) nel limite del 100 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2016;

– constatato che le cessazioni nell'anno 2020 sono state le seguenti:

anno	numero unità	qualifica
2020	1	cat. A

– richiamato il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, che dispone:

- a) all'articolo 4, comma 4, la proroga al 31 dicembre 2016 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, per le amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni;
- b) all'articolo 4, comma 16-ter, l'individuazione dei limiti di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto legge n. 95/2012 su base nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio delle unità di personale da assumere con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sulla base dei criteri individuati da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo Ministero;
- c) all'articolo 7, comma 6, l'obbligo di procedere alla rideterminazione del numero delle assunzioni obbligatorie delle categorie protette sulla base delle quote e dei criteri di computo previsti dalla normativa vigente e di procedere, tenendo conto, dell'esito della rideterminazione di cui sopra, all'assunzione, a tempo indeterminato, di un numero di lavoratori pari alla differenza fra il numero come rideterminato e quello allo stato esistente, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, anche nel caso in cui l'amministrazione interessata sia in situazione di soprannumerarietà;

– visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/2/2018 che ha rideterminato le circoscrizioni territoriali ed istituito le nuove Camere di commercio nascenti dagli accorpamenti, tra le quali la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi - Taranto, che vedrà unite appunto le attuali Camere di Taranto e Brindisi;

- visto il D. Lgs. n. 219/2016 che ha previsto la predisposizione di un piano complessivo di razionalizzazione organizzativa che contenga, tra l’altro, la razionale distribuzione del personale dipendente delle Camere di commercio, con possibilità di realizzare processi di mobilità tra le medesime camere;
- visto l’art.3, comma 9, del Decreto Legislativo n.219/2016 che prescrive che *“Fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, alle camere di commercio è in ogni caso vietata, a pena di nullità, l’assunzione o l’impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione”*;
- visto il Decreto del Mise del 16/2/2018 relativamente alle determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale;
- visto, in particolare, l’art. 7, comma 8, del predetto decreto ministeriale del 16/2/2018 per il quale *“l’assunzione o l’impiego di nuovo personale o il conferimento di incarichi, a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione è in ogni caso vietata, a pena di nullità, fino al completamento delle eventuali procedure di cui ai commi 6 e 7 nelle Regioni interessate. Il Dipartimento della funzione pubblica darà comunicazione alle camere di commercio di ciascuna Regione e al Ministero dello sviluppo economico dell’avvenuto completamento delle procedure di cui al comma 6”*;
- visto l’art. 1, comma 450, della Legge n. 145/2018 di stabilità per il 2019 che prevede che *“dopo il comma 9 dell’articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, è inserito il seguente: « 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che abbiano concluso il processo di accorpamento, possono procedere all’assunzione di nuovo personale, nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente al fine di assicurare l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica »*;
- atteso che il processo di accorpamento tra le Camera di commercio di Taranto e Brindisi è ancora in fase di definizione;
- atteso che, in presenza di una situazione di fatto e diritto quale quella attuale non è possibile procedere ad una pianificazione attendibile data l’impossibilità di conoscere l’assetto che l’Ente camerale assumerà nel corso del 2021, a seguito dell’accorpamento obbligato con la Camera di commercio di Brindisi ancora in via di defnizione;
- vista e condivisa la proposta di aggiornamento del Piano Triennale del Fabbisogno del personale 2021-2023, predisposta dal Segretario generale f.f., dr.ssa Claudia Sanesi;
- vista la legge 29.12.1993, n.580 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche e integrazioni;
- visto lo Statuto della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n.21 del 30.07.1998 e successive modifiche e integrazioni;

- considerato in particolare il combinato disposto dell'art.1, commi 2 e 3, dell'art.4, del richiamato D.Lgs. n.165/2001 e degli artt.23, 26 e 54 del citato Statuto camerale;
- atteso che la disciplina della fattispecie concreta innanzi rappresentata attiene alle funzioni attribuite alla Giunta camerale, cui compete pertanto l'adozione della presente deliberazione;
- vista la delibera del Consiglio camerale n.10 del 16.7.2020, recante "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Consiglio e della Giunta della Camera di commercio di Taranto";
- preso atto del visto apposto dal Segretario generale f.f. sulla proposta del presente provvedimento;
- dopo apposita discussione sull'argomento, ritenuto di dover deliberare in proposito;
- presenti e votanti n.8 componenti;
- a voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto della presente deliberazione;
- di dare atto che la dotazione organica dell'Ente è quella definita dal Ministero dello Sviluppo economico con il decreto ministeriale del 16.02.2018 ("Allegato D"), pari a 30 unità (oltre al Segretario generale), e che, conseguentemente, la programmazione nei numeri risulta così definita:

Categoria	Dotazione complessiva per categoria	Posti occupati al 31.12.2020	Posizioni non coperte
Dirigenti	2	2¹	0
D	8	4	- 4
C	14	8	- 6
B	3	2	- 1
A	3	1	- 2
TOTALI	30	17	- 13

¹ Di cui uno in aspettativa per assolvimento incarico a tempo determinato di Segretario generale presso la CCIAA di Lecce (dr. Francesco De Giorgio)

- di dare atto che non sussistono ai sensi dell'art.33 del D. Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, situazioni di esubero o eccedenze di personale;
- di rinviare ogni valutazione in merito in riferimento al fabbisogno del personale al 2021, nel momento in cui si conoscerà il nuovo assetto istituzionale che dovrà assumere la Camera di commercio di Taranto al termine della definizione del percorso di accorpamento delle Camere di commercio di Taranto e Brindisi.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE